



RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 12/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaimi,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berretti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, M.R. Gheido,
A. Olivetti, R. Redeghieri, N. Secci,
A. Sterli, M. Taurino,
E. Valcarenghi, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.11.2025

Opinione - Pari opportunità nel mercato del lavoro
e legge di Bilancio 2026

4

Legislazione

Novità	- Flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028	6
	- Principali novità del decreto Sicurezza	10
	- Rateazione debiti contributivi Inps e Inail	12
Normativa	- Assunzione di familiari e requisito della subordinazione	14

Prassi

Inps	- Domanda del bonus mamme fino al 9.12.2025	16
	- Nuove categorie di lavoratori in Gestione Separata	20
	- Congedo di paternità per la lavoratrice genitore intenzionale	22
	- Aggiornamento dichiarazione "de minimis" per richiesta di incentivi	24
	- Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi malattia dal 2026	26
	- Recupero sgravio contributivo 2024 contratti di solidarietà industriali	30
	- Incentivo per aggregazione di imprese	32
	- Nuovo fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP)	34

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Comunicazione al fondo pensione dei contributi non dedotti	38
	- Adozione del piano spostamenti casa-lavoro	40
	- Ravvedimento per tardiva presentazione mod. 770	42

Sicurezza sul lavoro	- Strumento per la verifica di congruità della manodopera	44
Retribuzione	- Tredicesima mensilità	46
	📎 - Fringe benefit ai dipendenti	50
Utilità	- Estratto conto certificativo (ECO CERT INPS)	52
Contratti	- Lapidei aziende industriali	55



Rubriche

Scadenzario	- Adempimenti mese di dicembre 2025	60
Notizie in breve		62
Note a sentenze	- Danno da demansionamento e onere della prova	63
Chiarimenti ministeriali	- Scostamento non grave e rilascio del Durc	64

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

Riproduzione vietata

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

Sciadopitys verticillata

Originaria del Giappone, *Sciadopitys verticillata* (pino ombrello giapponese) è una conifera che prende il nome del genere dal greco *σκιά* *scia*, ombra, e *πίτυς* pino, perché le sue false foglie (cladofilli) assomigliano agli aghi di pino, e il nome specifico da *verticillus*, diminutivo di *vertex*, *-icis* giro, qualcosa che gira attorno, che in botanica indica un insieme di elementi (foglie, sepali, petali, stami, ecc.) posti attorno al medesimo asse.

I verticilli sono formati da 20-30 false foglie morbide, appiattite, di colore verde scuro, lunghe 8-12 cm, larghe 5-7 mm, a forma di ombrello che crescono alle estremità dei rametti e dei rami e si agitano al vento in modo flessuoso.

Anche per la tipica chioma regolare è coltivata come ornamentale e in questi luoghi sembra raggiungere altezze molto inferiori a quelle riscontrate nell'areale di origine, tranne che in alcune stazioni particolari - come le sponde del Lago Maggiore - che probabilmente riflettono la migliore combinazione di caratteristiche pedoclimatiche, più simili ai luoghi di speciazione.

Infatti, predilige i terreni ricchi, umidi e acidi, con esposizione al sole o mezz'ombra, soprattutto all'ombra nel tardo pomeriggio nelle zone calde per opporsi all'eccessivo riscaldamento delle ore pomeridiane.

Se siete interessati a questa specie, ma avete poco spazio, ve ne sono di varietà a sviluppo meno pronunciato, compatto o addirittura nane.

Marco Fabbri

DOMANDA DEL BONUS MAMME FINO AL 9.12.2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CHIARIMENTI INPS

*Art. 6 D.L. 30.06.2025, n. 95, conv. L. 8.08.2025, n. 118 - Circ. Inps 28.10.2025, n. 139
Comunicato stampa Inps 29.10.2025 - Mess. Inps 31.10.2025, n. 3289*

Con la circolare n. 139 del 28.10.2025, l'Inps disciplina il c.d. "Nuovo Bonus mamme" introdotto dall'art. 6 del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 118/2025) che ha modificato la L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025): la misura consiste in un'integrazione al reddito delle lavoratrici madri di almeno 2 figli, pari a € 40 mensili.

Con un successivo comunicato stampa del 29.10.2025 e con il messaggio n. 3289 del 31.10.2025, l'Istituto ha ulteriormente chiarito le modalità di presentazione della domanda telematica, nonché le tempistiche per l'invio della stessa.

SCHEMA DI SINTESI

NORMA DI RIFERIMENTO	<p>⇒ Il D.L. 95 del 30.06.2025 (conv. L. 118/2025) ha introdotto per il solo 2025 - in luogo dell'esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 - un nuovo bonus per le madri con 2 o più figli.</p> <p>⇒ Il DDL Bilancio 2026, inoltre, prevede l'estensione del bonus al 2026 - con ulteriore slittamento dell'esonero parziale - elevando l'importo a 60 euro mensili, in attesa del testo definitivo della legge di Bilancio.</p>	<p>⇒ Il medesimo decreto ha posticipato al 2026 l'operatività dell'esonero contributivo parziale.</p>
BENEFICIARIE	<p>⇒ Lavoratrici madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo che siano: .. dipendenti, a tempo indeterminato o determinato e con esclusione del lavoro domestico; .. autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali o alla gestione separata.</p> <p>⇒ Lavoratrici madri di più di 2 figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo che siano: .. dipendenti a tempo determinato e con esclusione del lavoro domestico; .. autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali o alla gestione separata.</p>	<p>⇒ Tali lavoratrici non devono avere un reddito da lavoro superiore a € 40.000 su base annua</p>
MISURA	<p>⇒ Somma di € 40 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma, per un massimo di 12 mesi.</p>	<p>⇒ Con riferimento alle madri di più di 2 figli, i € 40 saranno riconosciuti per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto a tempo indeterminato.</p>
CARATTERISTI-CHE	<p>⇒ La somma erogata è esente a livello contributivo e fiscale; .. non rileva a fini ISEE; .. viene erogata in unica soluzione con la competenza di dicembre 2025 (salvo eccezioni e relativa erogazione a febbraio 2026).</p>	
DOMANDA	<p>⇒ Le lavoratrici interessate devono presentare apposita domanda, secondo le istruzioni emanate dall'Inps.</p> <p>⇒ Il bonus sarà erogato direttamente dall'Inps e non per tramite del datore di lavoro.</p>	<p>⇒ La presentazione deve avvenire entro il 9.12.2025.</p> <p>⇒ Per le lavoratrici che integrano i requisiti dopo tale data, ma comunque entro il 31.12.2025, la domanda può essere presentata entro il 31.01.2026.</p>

CHIARIMENTI INPS

PREVISIONE NORMATIVA

- L'art. 6, c. 1, del DL 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 118/2025 ha modificato il primo periodo dell'art. 1, c. 219 della legge di Bilancio 2025 posticipando all'anno 2026 l'esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con 2 o più figli, inizialmente previsto a decorrere dall'anno 2025.
- Al c. 2 il medesimo articolo introduce, per l'anno 2025 – e sempre con riferimento alle madri con 2 o più figli che svolgono un'attività di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonomo – un'integrazione al reddito (c.d. **“Nuovo bonus mamme”**) che consiste nell'erogazione di una somma pari a **€ 40 al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.**

Per le **lavoratrici madri con 3 o più figli**, il nuovo bonus mamme **non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.**

REQUISITI DI ACCESSO (da rispettare congiuntamente)

- **Numero di figli**
 - Le lavoratrici devono essere madri con **2 figli** (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) **di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con 3 o più figli** (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) **di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.**
 - Il requisito deve **sussistere alla data del 1.01.2025 o deve perfezionarsi comunque entro il 31.12.2025**: se la lavoratrice possiede il requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno (con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale) oppure:
 - .. fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio;
 - .. ovvero del 18° anno del figlio più piccolo, nel caso di 3 o più figli, nel caso in cui tali eventi si realizzassero prima del 31.12.2025.
 - Se il requisito si perfeziona successivamente rispetto al 1.01.2025, il **bonus spetta a partire dal mese di perfezionamento** (nascita del secondo figlio).

Nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell'anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, **non producendo alcuna decadenza** dal diritto:

- .. l'eventuale decesso del bambino;
- .. l'affidamento esclusivo di 1 o più figli al padre.

Ai fini della sussistenza del requisito **non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.**

• Attività di lavoro

- Le lavoratrici devono essere:
 - .. **titolari di un rapporto di lavoro dipendente** (anche intermittente o a scopo di somministrazione), **pubblico o privato**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
 - .. **oppure lavoratrici autonome** iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
- Il diritto all'erogazione sussiste:
 - .. **per le lavoratrici dipendenti** nei soli mesi di vigenza del rapporto, esclusi i periodi di sospensione;
 - .. **per le autonome** spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell'anno 2025;
 - .. **per le iscritte alla Gestione separata** per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza 2025.

Esclusioni

Sono escluse le **titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'AGO e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.**

• Requisito economico

- Per accedere al bonus è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 sia **pari o inferiore a € 40.000**.
- **In sede di domanda, dunque, sarà necessario prendere a riferimento il reddito presunto**: ciò rappresenta un fattore di rischio in termini di eventuale recupero della misura nel caso di superamento della soglia reddituale (si veda successivamente il riferimento alle dichiarazioni mendaci); è vero, però, che non sono state descritte le modalità con cui tale eventuale recupero potrà essere operato.

ASSETTO
E MISURA

- Il bonus è pari a una somma di **€ 40 mensili per un massimo di 12 mensilità (€ 480 complessivi)** per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto o dell'attività di lavoro autonomo: detto importo, oltre a non essere imponibili ai fini contributivi e fiscali, non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.
- Le mensilità spettanti dal 1.01.2025 fino a quella di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025**, in unica soluzione, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o **entro il mese di febbraio 2026** se la domanda viene presentata in tempo non utile a tale erogazione (ma, comunque, entro il 31.01.2026).
- Non è stato previsto alcun meccanismo di proporzionamento nel caso di part time.

DOMANDA

- Modalità di richiesta**
 - Il **beneficio è erogato a domanda dall'Inps**.
 - Il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso:
.. **"Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme"**.
 - Dopo l'autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) si accede al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" per la compilazione della domanda.
 - La domanda può essere presentata anche tramite:
.. **Contact Center Multicanale**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
.. **Istituti di patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
- Lavoratrice incapace o minorenne**
Per la lavoratrice incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento: il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.
- Termini**
 - Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dal 28.10.2025** (data di pubblicazione della circolare): con il messaggio n. 3289 del 31.10.2025, l'Inps ha precisato che, considerando che il 7.12 cade di domenica e che l'8.12 è un giorno festivo, **il termine ultimo è fissato per il 9.12.2025**.
 - Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, **ma comunque entro il 31.12.2025, possono presentare la domanda entro il 31.01.2026**.
 - Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

DATI
DA DICHIARARE

- Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il **possesso coniugato** dei requisiti previsti e, precisamente:
 - di essere **madre di soli 2 figli**, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni oppure **madre di 3 o più figli**, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni;
 - di **essere dipendente**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una **lavoratrice autonoma** iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali e la Gestione separata: le madri con **3 o più figli**, devono altresì dichiarare di **non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** per i mesi di richiesta del bonus;
 - che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all'anno 2025 **sia pari o inferiore a € 40.000**.
- Per ciascun figlio è necessario indicare:
 - i **dati anagrafici**;
 - la **data di nascita** o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la **data di ingresso nel nucleo familiare**;
 - se attribuito, il **codice fiscale**.
- In caso di mancata indicazione del codice fiscale, le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l'esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda e più in particolare:
 - in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese UE, la certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del reg.(UE) 2016/1191;
 - in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese aderenti alla Convenzione dell'Aja, l' equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
 - in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja, l' equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato.

MODALITÀ DI ACCREDITO

- All'interno della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta **mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato**, per permettere all'Istituto di procedere al riconoscimento.
- Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA - Financial identification SEPA", disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'Inps, se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.
- Le informazioni fornite, oggetto di dichiarazione sostitutiva, e la documentazione allegata saranno sottoposte, anche dopo l'erogazione della prestazione, **alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000**.
- In caso di **dichiarazioni mendaci** è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, **nonché la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero del bonus** e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.

Tavola esemplificativa

Spettanza del bonus mamme

• Madre di 2 figli a tempo indeterminato in forza 1.01.2025. • Figlio più piccolo con meno di 10 anni .	Bonus per l'intero anno 2025
• Madre di 2 figli a tempo determinato dal 1.02.2025 al 30.11.2025 . • Figlio più piccolo con meno di 10 anni .	Bonus da febbraio a novembre 2025
• Madre di 2 figli in forza al 1.01.2025 (indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato). • Il figlio più piccolo compie il 10° anno di età il 15.09.2025 .	Bonus da gennaio a settembre 2025
• Madre di 1 figlio in forza al 1.01.2025 (indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato). • La nascita del secondo figlio avviene il 20.04.2025 .	Bonus da aprile a dicembre 2025
• Madre di 3 figli a tempo determinato in forza al 1.01.2025 al 31.12.2025. • Figlio più piccolo con meno di 18 anni.	Bonus per l'intero anno 2025
• Madre di 3 figli a tempo indeterminato in forza al 1.01.2025 . • Figlio più piccolo con meno di 18 anni.	Esonero totale per l'intero anno 2025 <i>(e fino al 31.12.2026 o fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo)</i>
• Madre di 3 figli a tempo determinato in forza al 1.01.2025 . • Il figlio più piccolo compie il 18° anno di età il 10.11.2025 .	Bonus da gennaio a novembre 2025
• Madre di 3 figli a tempo indeterminato in forza 1.01.2025 . • Il figlio più piccolo compie il 18° anno di età il 10.11.2025 .	Esonero totale da gennaio a novembre 2025
• Madre di 3 figli a tempo determinato dal 1.02.2025 al 31.10.2025 . • Figlio più piccolo con meno di 18 anni .	Bonus da febbraio a ottobre 2025
• Madre di 2 figli a tempo indeterminato in forza al 1.01.2025. • Secondo figlio con meno di 10 anni e nascita del terzo figlio a settembre 2025 .	• Bonus da gennaio ad agosto 2025; • Esonero totale da settembre 2025.
• Madre di 3 figli a tempo determinato dal 1.01.2025, trasformata a tempo indeterminato dal 1.07.2025 . • Figlio più piccolo con meno di 18 anni .	• Bonus da gennaio a giugno 2025; • Esonero totale da luglio 2025.
• Madre di 3 figli . • Nessun figlio con meno di 18 anni .	Nessuna spettanza

INCENTIVO PER AGGREGAZIONE DI IMPRESE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

Art. 4-ter D.L. 18.01.2024, n. 4 conv. L. 15.03.2024, n. 28 - Mess. Inps 6.11.2025, n. 3344

L'Inps, con il messaggio 6.11.2025, n. 3344, fornisce le regole operative per accedere agli incentivi contributivi destinati alle imprese che si uniscono attraverso processi di aggregazione, introdotti dall'art. 4-ter del D.L. 18.01.2024, n. 4. La misura, sperimentale per il biennio 2024-2025, punta a favorire i processi di aggregazione tra imprese e a sostenere la tutela occupazionale, incentivando la formazione e la riqualificazione professionale per i lavoratori. Il provvedimento riconosce ai datori di lavoro che costituiscono nuove imprese tramite operazioni di fusione, cessione, conferimento o acquisizione – da cui deriva un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori – un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi Inail), per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di € 3.500 annui per ciascun lavoratore. L'esonero è prorogabile per ulteriori 12 mesi, fino a € 2.000 annui per lavoratore. Il beneficio è concesso alle imprese che abbiano sottoscritto, in sede governativa, un accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comprendente un progetto industriale e di politica attiva che preveda almeno 200 ore di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore.

L'Inps riconoscerà il beneficio a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell'elenco delle imprese ammesse e dell'ammontare dell'esonero calcolato dal medesimo Ministero, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi indicati nell'accordo.

Le imprese beneficiarie si impegnano a mantenere i livelli occupazionali per almeno 48 mesi dalla data dell'operazione societaria, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, dimissioni volontarie o strumenti incentivanti con consenso del lavoratore.

In caso di violazioni o mancata realizzazione delle attività formative, l'Inps procederà alla revoca del beneficio e al recupero dei contributi, con l'applicazione delle sanzioni civili previste.

SCHEMA DI SINTESI

DESTINATARI

⇒ Nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da **fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse**, da cui emerge **un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori**.

ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

• Le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
 • In tale accordo deve essere previsto un **progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore** in cui l'impresa opera e **le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori** per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

⇒ La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell'operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

INCENTIVO

Per il biennio 2024-2025

⇒ Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta:
 .. un **esonero contributivo** per ciascun lavoratore nella misura massima del **100%** dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;

⇒ Nei limiti delle disponibilità finanziarie.

⇒ .. **per un periodo massimo di 24 mesi**;
 .. nel limite di un importo annuo pari a € 3.500 per lavoratore.

I massimali annui pari a € 3.500 e a € 2.000 validi per ogni singolo rapporto di lavoro devono essere riparametrati e applicati su base mensile.

⇒ L'esonero contributivo spetta altresì per **ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a € 2.000 per lavoratore**.

⇒ Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CONDIZIONE

⇒ La misura agevolativa spetta a condizione che a **ciascun lavoratore** sia assicurato lo svolgimento di **attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore** complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

ASPETTI OPERATIVI

REQUISITI

- Per accedere al beneficio devono ricorrere i seguenti requisiti:
 - .. la **costituzione di nuove imprese**, attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, che abbiano un **organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori**;
 - .. **l'avvio del confronto sindacale** da parte delle nuove imprese per stipulare in sede governativa un accordo.
- Essendo l'accordo in sede governativa condizione per la fruizione dell'esonero, l'Inps può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell'elenco dei destinatari della misura e dell'ammontare dell'esonero calcolato.

CODICE DI AUTORIZZAZIONE

- Ai fini dell'esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del Lavoro, viene attribuito dall'Inps il codice di autorizzazione (CA) “**2L**”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all'esonero di cui al D.L. 4/24 art. 4-ter”.
- L'attribuzione del suddetto CA viene effettuata dall'Inps per il periodo di spettanza dell'esonero, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito della stipula dell'accordo.

CUMULABILITÀ

- L'esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

FRUIZIONE DELL'ESONERO

- La fruizione dell'esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito il CA “**2L**”, mediante **conguaglio tramite le denunce contributive** e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

FRUIZIONE DELL'ESONERO

- **Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale** esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie **per almeno 48 mesi**.
- Tuttavia, è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli sopra previsti, trova applicazione la **sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo** fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

FLUSSO UNIEMENS

- Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza dicembre 2025, i datori di lavoro che hanno stipulato l'accordo e siano stati preventivamente autorizzati, devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAgcausalContrib> i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento <**CodiceCausale**> deve essere inserito il nuovo valore “**IN24**”, avente il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter D.L. n. 4/2024”;
 - .. nell'elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**> deve essere inserito il valore “**N**”;
 - .. nell'elemento <**AnnoMeseRif**> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
 - .. nell'elemento <**BaseRif**> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <**AnnoMeseRif**> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
 - .. nell'elemento <**ImportoAnnoMeseRif**> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La sezione “**InfoAgcausalContrib**” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento <**AnnoMeseRif**>, con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente **nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026**.